

VI

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 187/A III legislatura

"NORME DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO DELLE ISTITUZIONI  
PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 7/12/1981.

# REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO DELLA GIUNTA

Prot. N.                      Allegati N.

Risposta al foglio N.                      del

Bari, li **27 NOV. 1981** 198

OGGETTO: Schema d.d.l. "Norme di salvaguardia del patrimonio delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza".

## RELAZIONE

Lo schema di disegno di legge indicato in oggetto, è proposto dall'Assessorato ai Servizi Sociali per salvaguardare il patrimonio delle II.PP.AA.BB. nelle more dell'approvazione da parte del Parlamento della legge di riforma dell'assistenza pubblica.

Sino all'emissione della sentenza della Corte Costituzionale n.173/1981, che ha dichiarato la illegittimità delle norme dell'art.25 del D.P.R. 616/77 inerenti il trasferimento delle II.PP.AA.BB. ai comuni, erano applicate le norme di salvaguardia previste dalla L.R. n.29/78, concepite per sottoporre a particolari controlli della Regione le attività delle Istituzioni nella prospettiva della loro liquidazione.

L'assessorato competente ha ritenuto opportuno predisporre, in questa fase di transizione, una normativa atta ad evitare l'adozione da parte delle Istituzioni di proy

# REGIONE PUGLIA

Disegno di legge concernente:

"Fondo di salvaguardia del patrimonio delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza".

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

Signori Colleghi,

la recente sentenza n. 173 del 17/7 u.s. della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 25 del D.P.R. 24/7/77, n. 616 relative al trasferimento ai Comuni delle funzioni, del personale e dei beni delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza ed Assistenza ripropone la necessità di emanare delle norme legislative atte a salvaguardare il patrimonio degli Enti nelle more dell'approvazione da parte del Parlamento della legge di riforma dell'assistenza pubblica.

Come è noto, sino all'emissione della citata sentenza, erano applicate le norme di salvaguardia previste dalla L.R. n. 29/78 che pone il divieto agli enti o istituzioni che, per un provvedimento dello Stato, siano stati soppressi o siano in corso di scioglimento, di assumere deliberazioni concernenti assunzioni di personale o impegni comunque eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Analoghe norme di salvaguardia erano state emanate dal GOVERNO ~~Stato~~ con decreti legge che poi non avevano ottenuto la prevista conversione.

Appare, quindi, quanto mai opportuno, in questa fase di transizione e di definizione della problematica, emanare

./.

# REGIONE PUGLIA

delle specifiche norme di salvaguardia che servono ad evitare che l'adozione dei provvedimenti oggetto dei divieti possano compromettere la futura programmazione dei servizi sul territorio regionale. Pertanto, si propone l'approvazione dell'allegato disegno di legge.

1/1  
h  
1

# REGIONE PUGLIA

Art. 1

In attesa dell'emanazione della legge di riforma, con  
l'assistenza pubblica e nell'ambito dell'attività di  
sorveglianza di competenza della Regione prevista dal  
coordinato disposto dell'art. 44 - primo comma - della  
legge 17 luglio 1950 n. 6572 e dell'art. 2 - secondo  
comma - del D.F.R. 15 gennaio 1972, n. 5 le istituzioni  
di pubbliche di assistenza e beneficenza operanti  
nell'ambito regionale, ivi comprese le istituzioni am-  
ministrate dai Comuni ai sensi della L.R. 15 marzo  
1976, n. 17, sono sottoposte alle norme di salvaguar-  
dia di cui alla presente legge.

# REGIONE PUGLIA

Art. 2

Le istituzioni di cui al precedente art. 1 non possono  
adottare, senza autorizzazione della Giunta Regionale,  
deliberazioni concernenti:

a - *ampliamento di piante organiche*

b - assunzioni di nuovo personale, anche nell'ambito

dei posti previsti dalle vigenti piante organiche,  
nonchè di personale a tempo determinato che comporti  
un aumento complessivo del numero dei dipendenti  
rispetto a quello massimo raggiunto al 30 ~~luglio~~  
luglio 1981;

c - provvedimenti di inquadramento o di promozione a  
qualifiche superiori non previsti specificatamente  
da norme regolamentari vigenti ovvero quando essi  
comportino valutazioni di carattere discrezionale.

L'autorizzazione può essere concessa dalla Giunta Regionale,  
sentita la competente Commissione Consiliare regionale,  
al fine di garantire i servizi indispensabili  
al funzionamento delle istituzioni e sempre che non sia  
stato possibile provvedere ai sensi dell'art. 31, secondo  
comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

L'autorizzazione non è richiesta per la sostituzione  
temporanea prevista dall'art. 11 della legge 30 dicembre  
1971, n. 1204 e per congedo militare.

# REGIONE PUGLIA

Art. 3

*gli acquisti*  
Le trasformazioni di destinazione od alienazioni di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi, *la stipulazione* ~~di~~ contratti di locazione e di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, deliberate ~~espressamente~~ dagli enti di cui al precedente art. 1, sono subordinate alla autorizzazione della Giunta Regionale.

La Giunta Regionale, sentito il parere del Consiglio Comunale ove ha sede legale l'IPAB e del Consiglio Comunale ove sono situati gli immobili, nonché la competente Commissione Consiliare regionale, può concedere l'autorizzazione di cui al precedente comma esclusivamente quando trattasi di atti strettamente necessari al proseguimento dei fini assistenziali delle istituzioni.

I pareri dei Consigli Comunali interessati devono essere emessi nel termine di trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine le amministrazioni che non abbiano espresso il richiesto parere sono reputate senz'altro assenti.



# REGIONE PUGLIA

Art. 4

Le disposizioni previste dalla presente legge vigono in carenza di legislazione nazionale in materia.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

~~La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.~~

1  
h  
L  
Comitato Regionale Puglia  
Trasmissione Commissione Consiliare permanente 14.12.81